

DISCIPLINA DELL' INTERESSE DELL'AMMINISTRATORE E DELLE OBBLIGAZIONI DEGLI ESPONENTI BANCARI

E

PROCEDURE DELIBERATIVE IN TEMA DI ATTIVITÀ DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI

Aggiornato con Delibera del CdA del 20 settembre 2012
Aggiornato con Delibera del CdA del 25 marzo 2013
Aggiornato con Delibera del CdA del 04 novembre 2015
Aggiornato con delibera del CdA del 1 marzo 2016
Aggiornato con delibera del CdA del 26 maggio 2017
Aggiornato con delibera del CdA del 07 agosto 2018
Aggiornato con delibera del CdA del 11 aprile 2019
Aggiornato con delibera del CdA del 14 gennaio 2020
Aggiornato con delibera del CdA del 24 giugno 2020
Aggiornato con delibera del CdA del 31 agosto 2020

Sommario

DISCIPLINA DELL' INTERESSE DELL'AMMINISTRATORE E DELLE OBBLIGAZIONI DEGLI ESPONENTI BANCARI.....	4
Premessa.....	4
Parte I.....	4
I. Art. 2391 Codice Civile.....	4
Parte II.....	7
II. Art. 136 TUB.....	7
Parte III.....	12
ALLEGATO 1 - Grado di parentela e affinità.....	14
ALLEGATO 2 - Normativa.....	15
ALLEGATO 3 - Modello di dichiarazione degli esponenti aziendali sui soggetti e sulle società collegate.....	16
ALLEGATO 4 - Tabella delle sanzioni.....	20
PROCEDURE DELIBERATIVE IN TEMA DI ATTIVITÀ DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI.....	21
1. Premessa.....	21
2. Identificazione dei soggetti collegati e delle operazioni con soggetti collegati.....	22
3. Nomina della Commissione per le operazioni con soggetti collegati/Individuazione degli Amministratori indipendenti per le operazioni con soggetti collegati.....	24
4. Procedure deliberative.....	25
Fase istruttoria (o Pre-deliberativa.....	26
III. Fase deliberativa.....	27
IV. Operazioni rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del TUB.....	28
V. Delibere quadro.....	29
VI. Ulteriori presidi.....	29
VII. Flussi informativi interni.....	29
ALLEGATO - Principali definizioni.....	30

DISCIPLINA DELL' INTERESSE DELL'AMMINISTRATORE E DELLE OBBLIGAZIONI DEGLI ESPONENTI BANCARI

Premessa

Con il presente documento vengono stabiliti i criteri e le procedure a cui il Consiglio di Amministrazione della Banca di Credito Cooperativo dell'Alto Tirreno della Calabria deve attenersi per rispettare i disposti dall'art. 2391 Cod. Civ., che disciplina la materia degli interessi degli amministratori in una determinata operazione della Banca, e dell'art.136 del D.lgs.1°settembre 1993, n. 385 (TUB) relativo alle obbligazioni degli esponenti bancari. Il disposto dell'Art. 136 TUB è recepito nell'art. 44 dello statuto mentre non viene menzionato il disposto dell'art. 2391 c.c. Si precisa, altresì, che, dal punto di vista oggettivo, ogni operazione che ricade nell'art. 136 TUB è anche operazione "interessata" ai sensi dell'art. 2391 c.c. ma non vale il contrario.

Nonostante i menzionati articoli disciplinano fattispecie parzialmente diverse ed in parte contrapposte, la connessione tra le due discipline è espressamente contenuta nella previsione del primo comma dell'art. 136 ove si rinviene la seguente espressione: "*fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate*".

Eventuali eccezioni a quanto contenuto nel presente documento dovranno essere specificamente motivate dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo all'interesse della Banca, al rispetto delle prescrizioni statutarie ed allo spirito cooperativistico insito nella forma giuridica di Banca di Credito Cooperativo.

Il documento è corredato dai seguenti allegati:

Allegato 1: Grado di parentela e affinità

Allegato 2: Testo integrale dell'art. 2391 c.c. e dell'art. 136 TUB

Allegato 3: Modello di dichiarazione degli esponenti aziendali su soggetti e società collegate

Allegato 4: Tabella delle sanzioni

L'argomento è altresì disciplinato dalle seguenti fonti normative:

- art. 25 ter L. 231/2001: Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche;
- art. 2392 c.c.: Responsabilità verso la società;
- art. 2629-bis c.c.: Omessa comunicazione del conflitto di interessi;
- art. 2634 c.c.: Infedeltà patrimoniale;
- art. 2359 c.c.: Società controllate e collegale;
- art. 23 TUB: Nozione di controllo;
- Titolo II – Capitolo 3 Istruzioni di Vigilanza: Obbligazioni degli esponenti bancari.

Il contenuto del presente documento si integra con i Regolamenti di Gruppo "*Regolamento operazioni soggetti collegati*" e "*Regolamento conflitti di interesse*".

Parte I

I. Art. 2391 Codice Civile

Art. 1 (Soggetti interessati)

Sebbene dal punto di vista soggettivo la previsione del primo comma dell'art. 2391 del codice Civile obbliga a dare notizia circa gli interessi in una determinata operazione della Banca soltanto agli amministratori, al fine di assicurare il necessario livello di trasparenza nella condotta degli Esponenti Aziendali, il Consiglio nella seduta del 12 gennaio 2011, con il parere favorevole dei soggetti interessati, ha ritenuto opportuno estendere tale obbligo al Direttore Generale ed ai componenti il Collegio Sindacale.

Art. 2 (Ambito di applicazione)

Si applica in generale, a qualsiasi interesse, anche non economico, dell'amministratore in una operazione¹ (contratto, negozio unilaterale o anche una semplice scelta organizzativa aziendale) della Banca. Un interesse, si ha quando vi sia un ragionevole motivo di ritenere che l'Amministratore possa ricavare dal compimento (o dall'omissione) dell'operazione un'utilità potenzialmente idonea ad influenzare in modo significativo la scelta gestionale e, pertanto, si ritiene che debba trattarsi di interesse rilevante in tal senso.

Sono quindi ricompresi gli interessi:

- sia attuali che potenziali;
- sia patrimoniali che non patrimoniali;
- in proprio o per conto terzi.

Si precisa che la compresenza dell'interesse dell'amministratore nell'operazione, non pregiudica la delibera del Consiglio di Amministrazione se la stessa è conveniente per la Banca (la norma impone all'organo deliberante di *“adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione”*)².

Art. 3 (Obbligo di informativa)

“L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata”. Tali ultimi elementi devono risultare dal verbale del Consiglio di Amministrazione prima del compimento della operazione in questione. Si stabilisce che l'informativa deve illustrare compiutamente le ragioni dell'interesse chiarendo ogni elemento utile a comprendere l'esatto coinvolgimento dell'amministratore. L'amministratore è quindi tenuto a specificare ogni aspetto che lo vede interessato per come di seguito definito:

- a) Origine: deve essere specificato il fatto generatore dell'interesse in questione;
- b) Natura: deve essere specificato il tipo di utilità che può essere ritratta dall'amministratore dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
- c) Termini: deve essere specificato se l'interesse dell'amministratore sia o meno compatibile con la realizzazione dell'interesse della Banca;
- d) Portata: deve essere specificato in che misura l'interesse dell'amministratore sia suscettibile di essere realizzato o per converso pregiudicato dall'operazione su cui il Consiglio è chiamato a deliberare.

¹Si ritiene sia sufficiente un semplice conflitto ipotetico o un conflitto che investa soltanto condizioni particolari dell'operazione.

² Vedi art. 3.

Se l'operazione viene compiuta in un ambito diverso dal Consiglio di Amministrazione o decisa in una riunione consiliare alla quale l'amministratore è assente, l'amministratore, appena ne viene a conoscenza, è obbligato a darne notizia al consiglio successivo secondo quanto prima specificato.

Si ritiene che l'informativa debba essere destinata:

- agli amministratori
- al Presidente del Collegio Sindacale

ancorché l'atto non rientri nelle autonomie del Consiglio di Amministrazione o Comitato Esecutivo bensì di altro Organo delegato alla concessione del credito, ciò al fine di consentire l'eventuale avocazione della decisione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui l'interesse emerga nel corso della riunione consiliare, sarà sufficiente fornire l'informativa ai consiglieri e ai sindaci presenti.

In merito ai requisiti di forma della comunicazione, non essendo previsto nulla in merito, viene stabilito che la stessa potrà essere data sia verbalmente che per iscritto, modalità quest'ultima che si rende necessaria nel caso di assenza dell'Amministratore in fase di delibera consiliare. Ciò non rileva nel caso in cui l'Amministratore interessato non sia stato in grado di conoscere in anticipo la circostanza, non potendosi considerare responsabile per omessa comunicazione l'Amministratore assente che abbia ignorato, senza colpa, un'operazione deliberata in relazione alla quale nutra un interesse.

In tutti i casi previsti dal primo comma dell'art. 2391 "*la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione*". La motivazione deve consentire una valutazione di legittimità sostanziale della delibera, elemento che trova attuazione nel rinvio ad un'adeguata relazione comprensiva di fascicolo istruttorio.

Art. 4

(Interesse dell'amministratore per conto di un terzo)

Deve ritenersi che l'amministratore della Banca abbia un interesse per conto di un terzo quando si possa presumere con un certo grado di attendibilità che nella deliberazione egli sia portato inevitabilmente a tutelarlo per ragioni economiche, familiari, professionali e personali.

I seguenti casi sono da considerare operazioni per le quali si raffigura un interesse dell'amministratore per conto di un terzo:

- a) Operazioni facenti capo a soggetti giuridici di cui l'amministratore sia socio, amministratore o dipendente;
- b) Operazioni facenti capo a soggetti giuridici nei quali l'amministratore ha una partecipazione superiore al 25%;
- c) Operazioni effettuate nei confronti di un soggetto al quale l'amministratore sia vincolato da un rapporto di associazione professionale;
- d) Operazioni effettuate nei confronti dell'associazione professionale di cui l'amministratore fa parte;
- e) Operazioni effettuate con una società in cui l'amministratore della Banca sia sindaco revisore;

- f) Operazioni facenti capo a componenti il nucleo familiare, parenti ed affini dell'amministratore³;
- g) Operazioni facenti capo a soggetti con cui l'amministratore ha rapporti economici⁴;
- h) Operazioni in cui l'amministratore, nell'esercizio della sua attività professionale, presti la propria opera⁵;
- i) Operazioni di finanziamento in cui risulti che l'amministratore è un debitore oppure un creditore del terzo quando, per l'entità del credito o del debito dell'amministratore nei confronti del terzo o per la complessiva situazione finanziaria di quest'ultimo, il finanziamento diviene un presupposto necessario (anche se non l'unico) o comunque di chiara utilità per il pagamento del debito;
- j) Operazioni in cui l'amministratore sia garante per la relativa posizione.

Art. 5 (Sanzioni)

Per la violazione dell'art. 2391 l'art. 2629-bis prevede la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi. L'art. 114-sexies del TUB prevede invece una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 150.000.

Art. 6 (Esclusioni)

Non determinano una situazione di conflitto di interesse i servizi resi agli amministratori o a terzi loro collegabili a condizioni standardizzate in uso per la clientela.

Art. 7 (Procedimento deliberativo)

L'art. 2391 non menziona tra gli obblighi dell'amministratore che ha un interesse nell'operazione quello di astensione.

Il Consiglio, però, nella seduta del 12 gennaio 2011, con parere favorevole del Collegio Sindacale, ha deciso di adottare, anche per tale disposizione, il procedimento previsto per l'art. 136 e descritto nell'art. 14 del presente documento.

Medesimo obbligo di astensione viene, ad oggi, imposto dall'art 53 del TUB.

Parte II

II. Art. 136 TUB

Art. 8 (Soggetti interessati)

L'ambito soggettivo dell'art.136 del D.lgs. 1° settembre 1993 n.385 riguarda tutti coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la Banca, ivi compresi i commissari

³ Si ricomprendono in tale caso anche le operazioni relative ai conviventi.

⁴ Ad esempio ne è fornitore di un bene o di un servizio.

⁵ Ad esempio Commercialista o Avvocato.

straordinari, i commissari liquidatori e coloro che esercitano, anche solo in via temporanea, funzioni equivalenti.

**Art. 9
(Ambito di applicazione)**

La previsione del menzionato art.136 si applica a tutte quelle operazioni (letteralmente “*obbligazioni di qualsiasi natura e atti di compravendita*”) assunte dai soggetti di cui all'art. 8, nelle quali l'esponente bancario contrae, direttamente o indirettamente, un'obbligazione che espone la Banca ad un rischio. Si ricomprende anche la fattispecie di obbligazione derivante da un'operazione di credito accordato, direttamente o indirettamente, all'esponente bancario anteriormente alla nomina⁶.

Rientrano, poi, anche tutte quelle operazioni in cui *obbligato o contraente sia un soggetto legato ad uno o più esponenti aziendali da un rapporto tale che delle sue obbligazioni detto o detti esponenti siano tenuti a rispondere personalmente ed illimitatamente*⁷, oltre a quelle in cui nonostante la interposizione di un terzo, persona fisica o giuridica, si debba ugualmente ritenere che il rapporto obbligatorio riguarda sostanzialmente l'esponente bancario.

La prima ipotesi ricorre quando obbligato o contraente sia:

- *una società semplice o in nome collettivo della quale l'esponente sia socio;*
- *una società in accomandita semplice o in accomandita per azioni, della quale esso sia socio accomandatario;*
- *una società di capitali di cui l'esponente sia l'unico azionista.*

GLI ORIENTAMENTI DELL'ABI

(Cfr. Circolare Serie Legale n. 11 dell' 8 Agosto 2013)

Società controllate dall'esponente

Per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 24-ter della L. n. 221/2012, che ha abrogato i commi 2 e 2-bis dell'art. 136 TUB, non sono più ricomprese, nel perimetro di riferimento dell'art. 136, una serie di situazioni connesse agli esponenti bancari, tra le quali le operazioni intercorrenti tra la Banca in cui l'esponente riveste il proprio incarico e le:

- a) società presso le quali gli esponenti aziendali svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo (mera coincidenza di cariche);
- b) società controllate dagli esponenti aziendali.

Al riguardo, ed in particolare in merito all'esclusione dall'ambito di applicazione dall'art. 136 delle obbligazioni di cui al punto b) l'ABI, con la circolare in commento, ha evidenziato che non appare del tutto pacifica una loro esclusione dalla disciplina prevista dall'art. 136 TUB, essendo possibile una duplice lettura della norma (configurabilità e non della fattispecie in esame come obbligazione “*indiretta*” contratta dall'esponente Bancario).

Una prima (estensiva) lettura della norma, portata avanti dalla giurisprudenza⁸, che risulterebbe in linea con gli orientamenti interpretativi espressi nelle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia, depone per la riconducibilità dell'ipotesi in commento nell' alveo delle obbligazioni contratte indirettamente dall'esponente Bancario di cui al primo comma dell'art. 136 TUB.

⁶ Vedi art. 11.

⁷ Cfr Titolo II – Capitolo 3, Sezione II delle Istruzioni di Vigilanza.

⁸ Cfr. Cass. n. 12733 del 1995 e Cass. 20.5.1980, CP 1981, 1165.

Una seconda e restrittiva lettura della norma sostiene la tesi contraria, evidenziano il fatto che il concetto di "indiretto" non può che fare riferimento al fenomeno dell'interposizione, reale o fittizia, e mai estendersi sino a ricomprendere le operazioni svolte tramite controllate.

Ciò premesso, l'ABI sembra propendere per la prima lettura; ciò in quanto, la *ratio* della abrogazione del diretto riferimento alle società controllate dall'esponente di cui al comma 2-*bis*, non andrebbe ricercata nella volontà del legislatore di escludere le stesse dall'ambito di applicazione della disposizione, ma solo nel carattere ridondante del comma 2-*bis*, che si sarebbe limitato a ripetere quanto già incluso dal termine "indirettamente" di cui al comma 1.

Società partecipate dall'esponente

La partecipazione dell'esponente in società di capitali non assume rilievo ai fini dell'applicazione dell'art. 136 TUB. La mera detenzione di una partecipazione di minoranza in una società, non comporta l'automatica riferibilità all'esponente dell'operazione realizzata dalla società, ferma comunque la possibile ricorrenza, in concreto, di un interesse conflittuale ex art. 2391 cod. civ. Le medesime considerazioni valgono per le operazioni concluse dalla Banca con una società in cui l'esponente detiene una partecipazione che consenta di esercitare un'influenza notevole.

Familiari dell'esponente

La nozione di obbligazione indiretta - secondo la definizione accolta nelle Istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia (Titolo II, Capitolo III, Sezione II, Paragrafo 4) e nella giurisprudenza - identifica "*una fattispecie in cui il rapporto obbligatorio, pur se formalmente riferito a un soggetto diverso dall'esponente bancario, di fatto viene ad instaurarsi in capo a quest'ultimo*". Le citate Istruzioni di Vigilanza richiamano espressamente "*il coniuge o altro familiare dell'esponente*" tra le persone fisiche che potrebbero dare vita ad una obbligazione indiretta dell'esponente bancario. Partendo da tale presupposto, l'ABI ritiene che le operazioni compiute dal coniuge o da altri familiari dell'esponente Bancario possano in linea di principio assumere rilievo ai sensi dell'art. 136, sempreché le obbligazioni di questi ricadano nella sfera patrimoniale dell'esponente.

Rilevano, a titolo esemplificativo, le operazioni effettuate dal coniuge in regime di comunione legale o dai figli a carico. Per come precisato dall'ABI, tali ipotesi individuate a mero titolo esemplificativo non escludono che la singola Banca, anche per ragioni di coordinamento con la disciplina in materia di parti collegate, adotti una diversa accezione del termine "familiare".

Operazioni tra società che hanno esponenti in comune

(c.d. Mera coincidenza delle cariche)

Non si ritiene, conformemente [...] che la fattispecie possa esser ricondotta al *genus* delle "obbligazioni indirette" di cui alla comma 1 dell'art. 136: la mera concomitanza di cariche, non implica, infatti, che l'operazione sia, di per sé, direttamente riferibile all'esponente Bancario che le pone in essere.

La stessa Banca d'Italia nelle Istruzioni di vigilanza prevede che: "*Nel caso di finanziamenti a favore di società non controllate nelle quali esponenti della Banca rivestano le cariche di amministratore o di sindaco, si ritiene che la mera coincidenza di cariche, non dia luogo, di per sé, all'applicazione dell'art. 136, ferma comunque la possibile ricorrenza, in concreto, di un interesse conflittuale ex art. 2391 c.c.*" (Cfr. Istruzioni di Vigilanza, Titolo II, Capitolo 3, Sezione II).

Alla luce di quanto sopra riportato, **la Banca ha si conforma alle disposizioni della Banca d'Italia ed agli orientamenti espressi dall'ABI, in ragione anche del rigore con cui sono disciplinate**

eventuali violazioni normative, la cui valutazione è rimessa, in ultima analisi, alla competenza dell'Autorità Giudiziaria.

**Art. 10
(Ipotesi di obbligazioni riferibili ad esponenti della Banca)**

A titolo meramente esemplificativo si indicano di seguito alcune operazioni che devono intendersi riferibili ad esponenti della Banca:

- a) Operazioni in cui obbligato o contraente sia direttamente l'esponente bancario⁹;
- b) Operazioni in cui obbligato o contraente sia una società semplice o in nome collettivo della quale l'esponente sia socio;
- c) Operazioni in cui obbligato o contraente sia una società in accomandita semplice o in accomandita per azioni, della quale esso sia socio accomandatario;
- d) Operazioni in cui obbligato o contraente sia una società di capitali di cui l'esponente sia unico azionista (al di fuori dell'ipotesi della società a responsabilità limitata unipersonale) o di cui comunque detenga di fatto il controllo¹⁰;
- e) Operazioni facenti capo a componenti il nucleo familiare, parenti o affini fino al secondo grado dell'esponente;
- f) Operazioni facenti capo a soggetti a favore dei quali l'esponente svolge in forma sistematica, o comunque in misura rilevante, incarichi professionali, specie se attinenti alla sfera dell'attività economica;
- g) Operazioni di finanziamento in cui risulti che l'esponente è un debitore oppure un creditore del terzo quando, per l'entità del credito o del debito dell'amministratore nei confronti del terzo o per la complessiva situazione finanziaria di quest'ultimo, il finanziamento diviene un presupposto necessario (anche se non l'unico) o comunque di chiara utilità per il pagamento del debito.
- h) Tra le obbligazioni contratte direttamente e indirettamente rientrano anche il rilascio di carte di credito o debito.
- i) Operazioni con:
 - società la cui maggioranza del capitale sociale sia detenuta da soggetti facenti parte del gruppo familiare dell'esponente bancario, ovvero, nelle quali soggetti facenti parte del gruppo familiare dispongano di diritti di voto tali da costituire o rappresentare la maggioranza nell'assemblea ordinaria delle società medesime;
 - società soggette a controllo congiunto di uno o più esponenti, anche in virtù di patti parasociali;
 - società soggette a particolari vincoli contrattuali quali contratti di agenzia, concessione, ecc..

**Art. 11
(Obbligazioni dell'esponente prima dell'assunzione della carica)**

⁹ Tale è il caso di conferimento di un incarico professionale ad un esponente bancario.

¹⁰ Nel caso di finanziamenti a società non controllata nella quale l'esponente è amministratore o sindaco, si ritiene che la mera coincidenza delle cariche ovvero la mera detenzione di una partecipazione di minoranza, non dia luogo all'applicazione del 136, ferma restando la possibile ricorrenza, in concreto, di un interesse in conflitto (Art. 2391c.c.).

Per i finanziamenti accordati ad un soggetto prima che lo stesso diventasse esponente della Banca o della società contraente, quando si tratti di obbligazioni a scadenza indeterminata ovvero si tratti di mutarne le condizioni¹¹, salvo che le modifiche non siano state deliberate in via generale dall'organo competente, si dovrà procedere ai sensi dell'art. 14 del presente Regolamento.

In ogni caso, il mantenimento del rapporto di finanziamento a scadenza indeterminata dovrà essere posto all'ordine del giorno del primo Consiglio di Amministrazione successivo alla accettazione della carica.

Art. 12 (Esclusioni)

Non sono soggetti all'applicazione della procedura di cui all'art. 14 *i servizi che non comportano erogazioni di credito, ivi comprese le operazioni di raccolta del risparmio (quali, ad esempio, la sottoscrizione di obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi, le operazioni di pronti contro termine, l'apertura di depositi anche in forma di conto corrente di corrispondenza), resi agli amministratori o a terzi loro collegabili a condizioni standardizzate in uso per la clientela o i dipendenti*¹².

Art. 13 (Valutazione del Consiglio di Amministrazione)

Nei casi in cui si renda necessario valutare la presenza di un interesse di un esponente bancario nell'ambito di una determinata operazione posta in essere o da porre in essere, il Consiglio di Amministrazione valuta se nell'operazione ricorra o meno l'ipotesi di un'obbligazione, anche solo indiretta, dell'esponente medesimo.

L'accertamento dovrà essere condotto con l'astensione dell'esponente che si presume abbia un qualche interesse all'operazione.

Art. 14 (Procedimento deliberativo)

In tutti i casi in cui venga a configurarsi una fattispecie di obbligazione di un esponente bancario, il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi alla seguente procedura deliberativa.

L'esponente interessato nell'operazione oggetto della delibera, non può partecipare alla formazione di volontà del Consiglio e deve pertanto allontanarsi fisicamente dalla seduta per il tempo necessario alla determinazione stessa. Ove il Consiglio di Amministrazione non sia già a conoscenza di una possibile situazione di conflitto di interesse, l'esponente della Banca deve dichiararne l'esistenza agli altri partecipanti alla seduta.

Fatta salva l'astensione dell'interessato, la delibera dovrà riportare il voto favorevole di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione presenti alla riunione; la votazione dovrà essere presa a scrutinio palese e, per essere valida, deve essere deliberata con il consenso di tutti i componenti del Collegio Sindacale. Per le operazioni che interessano i sindaci, la delibera è valida se presa con il consenso dei restanti membri del Collegio Sindacale.

Nel caso in cui un sindaco sia assente, la delibera è valida se lo stesso faccia risultare, con documento scritto, la sua approvazione che deve essere conservata agli atti e fatta constare nel verbale della riunione consiliare immediatamente successiva. Non si potrà comunque dare corso all'operazione prima che siano intervenute tutte le suddette approvazioni.

¹¹ Tassi, valute, spese, commissioni ecc. (Cfr Titolo II – Capitolo 3, Sezione II delle Istruzioni di Vigilanza).

¹² Cfr Titolo II – Capitolo 3, Sezione II delle Istruzioni di Vigilanza.

**Art. 15
(Sanzioni)**

L'inosservanza delle disposizioni dell'art. 136, per come previsto dal comma 3 dello stesso, "è punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 206 a 2.066 euro".

**Art. 16
(Ipotesi particolari)**

Nel caso in cui ricorrano le seguenti fattispecie, per le quali non trova applicazione il procedimento previsto dall'art. 14, si conviene di seguire le sotto indicate procedure.

- a) Sindaco revisore, il quale sia anche sindaco di un altro ente, che entra in rapporti con la Banca;

In questo caso il sindaco dovrà soltanto evidenziare la propria situazione senza però allontanarsi dalla seduta.

- b) Esponente bancario che sia a conoscenza, per il legame (professionale o organico) che lo unisce al terzo, di notizie riservate che riguardano il terzo e che potrebbero influenzare il processo decisionale della banca;

In tale caso l'esponente dovrà mettere al corrente il Consiglio di Amministrazione delle notizie in questione.

- c) Dipendente munito di poteri di erogazione del credito che sia in conflitto di interessi con la Banca secondo quanto previsto nella Parte I del presente documento;

In tale caso il dipendente dovrà astenersi rigorosamente dall'esercizio dei poteri delegati: la pratica dovrà essere decisa a livello dell'organo delegante e la stessa istruttoria dovrà essere svolta e sottoscritta da un altro dipendente.

- d) Erogazioni per scopo di beneficenza o mutualità a favore di soggetti¹³, rispetto ai quali l'esponente bancario sia portatore di un interesse, ad esempio perché ne è amministratore o socio;

In tale caso si applicherà la procedura sul conflitto di interessi di cui all'art. 14 del presente Regolamento.

Parte III

**Art. 17
(Condizioni economiche applicate ai rapporti bancari degli amministratori, sindaci, Direttore Generale e soggetti loro connessi)**

In linea generale, le condizioni economiche (tassi, commissioni, spese, valute, ecc.) applicate ai rapporti bancari facenti capo agli esponenti bancari sono quelle generali applicate dalla Banca. Nel rispetto di quanto contenuto nel documento sulle deleghe di potere in materia di erogazione del credito, è possibile applicare condizioni migliori agli esponenti bancari. Tali condizioni migliori sono definite sulla base delle condizioni vigenti alla data di delibera e sulla base di quelle applicate ad una determinata clientela (migliore clientela della Banca). Si presuppone che le condizioni applicate a tale tipologia di clientela, siano state prese in funzione di una determinata peculiarità del cliente, per esigenze di competitività e dalla opportunità di acquisire clientela primaria.

¹³ Ad esempio cooperative, associazioni, comitati ecc.

Qualora ai rapporti dei citati esponenti bancari dovessero essere applicate condizioni migliori, si applica quanto previsto dall'art.14.

Art. 18 (Limiti prudenziali)

L'assunzione di attività di rischio nei confronti dei singoli esponenti bancari e dei soggetti ad essi collegati deve essere contenuta entro il limite del 20 per cento del patrimonio di vigilanza individuale.

Ai fini del presente articolo, le attività di rischio sono ponderate secondo fattori che tengono conto della rischiosità connessa alla natura della controparte e delle eventuali forme di protezione del credito.

Il rispetto dei limiti prudenziali alle attività di rischio verso gli esponenti bancari e dei relativi soggetti collegati deve essere assicurato in via continuativa.

Qualora per cause indipendenti da volontà o colpa della banca (es. la parte correlata ha assunto la qualità di esponente successivamente all'apertura del rapporto) il limite viene superato, le attività di rischio devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile.

Art. 19 (Aspetti organizzativi)

Al fine di adempiere a quanto previsto dagli artt.136 TUB e 2391 c.c., gli esponenti bancari devono presentare alla Banca l'allegato 3 al presente documento e, ove si renda necessario a causa di intervenute modifiche nei rapporti, devono provvedere a ricompilare il modello e trasmetterlo al Consiglio di Amministrazione il quale lo verbalizzerà alla prima riunione utile.

La Banca è invece tenuta a censire nel sistema informativo, tramite il meccanismo del collegamento anagrafico, tutti i soggetti – parenti ed affini di primo e secondo grado – ed a garantire nel continuo il rispetto dei menzionati articoli nel caso in cui si configurino fattispecie ascrivibili alla disciplina in esame.

Art. 20 (Responsabilità)

La responsabilità del rispetto dell'art. 136 e dell'art. 2391 è del Consiglio di Amministrazione. Nell'ambito dei controlli sulla corretta amministrazione, il Collegio Sindacale è tenuto a prestare particolare attenzione al rispetto della regolamentazione concernente i conflitti di interesse. Si richiamano al riguardo anche le disposizioni codicistiche di cui anche l'art. 2391-bis, sia le specifiche previsioni per le banche riguardanti le attività di rischio verso soggetti collegati e le obbligazioni degli esponenti bancari, di cui rispettivamente agli artt. 53 e 136 del TUB.

Assumono rilievo, inoltre, le disposizioni sui conflitti di interesse nella prestazione di attività e servizi di investimento contenute nel Regolamento attuativo dell'art. 6, comma 2-bis, del TUF e per le quali si rimanda all'apposita policy adottata dalla Banca.

Art. 21 (Sanzioni)

Per le sanzioni si rimanda alla tabella delle sanzioni (Allegato 4).

ALLEGATO 1 - Grado di parentela e affinità

Nelle griglia sottostante vengono specificati, per grado di parentela, i soggetti rientranti nella categoria di “parenti” e di “affini”.

GRADO	PARENTI	AFFINI
Primo	Genitori e Figli	Suoceri, generi, nuore ed altri figli del coniuge
Secondo	Nonni, nipoti <i>ex filio</i> (figli di figli), fratelli, sorelle	Nonni e nipoti <i>ex filio</i> del coniuge, coniuge di nonni o nipoti <i>ex filio</i> , cognati

ALLEGATO 2 - Normativa

Art. 2391 Codice Civile

“Interessi degli amministratori”

Comma 1: L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

Comma 2: Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Comma 3: Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.

Comma 4: L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione.

Comma 5: L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.

Art. 136 TUB

“Obbligazioni degli esponenti bancari”

Comma 1: Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità con l'esclusione del voto dell'esponente interessato e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate. È facoltà del consiglio di amministrazione delegare l'approvazione delle operazioni di cui ai periodi precedenti nel rispetto delle modalità ivi previste.

Comma 2 – Abrogato

Comma 2-bis - Abrogato

Comma 3: L'inosservanza delle disposizioni del comma 1 è punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 206 a 2.066 euro.

ALLEGATO 3 - Modello di dichiarazione degli esponenti aziendali sui soggetti e sulle società collegate

Spettabile
BCC dell'Alto Tirreno della Calabria – Verbicaro
Via Roma 153, Verbicaro
87020 - Verbicaro

Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

ESPONENTE DICHIARANTE	
data di nascita	
luogo di nascita	
residente a	
C.F.	
in qualità di	

SEZIONE PRIMA

Scheda riepilogativa società rilevanti ai sensi dell'art. 136 D. lgs. 385/1993¹⁴

Io sottoscritto come sopra identificato, fornisco – assumendomi ogni conseguente responsabilità – l'elenco delle situazioni che comportano l'applicazione dell'art. 136 del T.U.B. e mi impegno a dare immediata comunicazione alla Banca delle modifiche e/o integrazioni che intervenissero in proposito.

Dichiaro inoltre di aver preso visione della specifica informativa, redatta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (Regolamento in materia di protezione dei dati personali) riportata in allegato e di aver reso le dichiarazioni in essa previste.

A) Società controllate dall'esponente (ai sensi dell'art. 23 del TUB)¹⁵

Denominazione sociale	Sede legale	Partita IVA

B) Altre società delle cui obbligazioni l'esponente sia tenuto a rispondere personalmente ed illimitatamente¹⁶

Denominazione sociale	Sede legale	Partita IVA

¹⁴ L'art. 136, TUB, prevede che chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità con l'esclusione del voto dell'esponente interessato e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo. La violazione di tale divieto è punita, a norma del comma 3 del medesimo articolo, con la sanzione della reclusione da uno a tre anni e con la multa da Euro 206 a Euro 2.066.

¹⁵ Ai sensi delle Istruzioni di Vigilanza Tit. II, Cap. 3, Sez. II § 4, rilevano come **obbligazioni indirette** anche le obbligazioni contratte da società ove l'esponente aziendale abbia una posizione di controllo ai sensi dell'art. 23 del TUB.

Rientrano nella **nozione di controllo, ai sensi dell'articolo 23 TUB**: i casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante.

Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica. In tal caso si considerano controllanti:

- i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa;
- gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.

Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

¹⁶ Le Istruzioni di Vigilanza Tit. II, Cap. 3, Sez. II § 4 stabiliscono che l'art. 136 TUB si applica anche quando obbligato o contraente sia un soggetto legato ad uno o più esponenti aziendali da un rapporto tale che delle sue obbligazioni detto o detti esponenti siano tenuti a rispondere personalmente ed illimitatamente. Tale ipotesi ricorre quando obbligato o contraente sia una:

- società semplice o in nome collettivo della quale l'esponente sia socio;
- società in accomandita semplice o per azioni della quale l'esponente sia socio accomandatario;
- società di capitali di cui l'esponente sia unico azionista (nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui all'art. 2325 comma 2 c.c.)

A tale ipotesi si aggiunge anche il caso in cui obbligato o contraente sia l'unico socio di una SRL uni personale, quando si verificano le condizioni per cui la responsabilità del socio diventa illimitata ex art. 2462 comma 2 c.c.

C) Strettissimi familiari del dichiarante¹⁷

Tipologia del rapporto familiare	Nome e cognome del familiare	Luogo e Data di nascita del familiare	Codice Fiscale del Familiare
Figli del dichiarante (anche se non conviventi)			
Coniuge, anche se legalmente separato, o convivente more uxorio			
Figli del coniuge o convivente more uxorio (purchè conviventi)			

D) Oppure:

- **Dichiarazione di non sussistenza di fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 136, D.lgs. 385/1993**

{ } Affermo, assumendomi ogni conseguente responsabilità, di non controllare alcuna società e di non essere tenuto a rispondere personalmente e illimitatamente per le obbligazioni:

- di altre società ai sensi delle Istruzioni di Vigilanza Tit. II, Cap. 3, Sez. II § 4;
- dei miei strettissimi familiari;
- di società controllate da questi ultimi.

Mi impegno a dare immediata comunicazione alla Banca dell'insorgenza di eventuali situazioni che comportino l'applicazione dell'art. 136 del TU bancario.

_____, lì _____

Firma dell'esponente

¹⁷ La disciplina in questione si applica anche in relazione alle obbligazioni "indirette", per tali intendendosi le fattispecie in cui il rapporto obbligatorio, pur se formalmente riferito ad un soggetto — persona fisica (ad es. coniuge o altro familiare dell'esponente) o giuridica — diverso dall'esponente aziendale, di fatto viene ad instaurarsi in capo a quest'ultimo.

SEZIONE SECONDA

Scheda riepilogativa per dare seguito agli adempimenti previsti dalle Disposizioni di Vigilanza Prudenziale in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati (circolare Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 - Titolo V, Cap. 5)¹⁸

Io sottoscritto, come sopra identificato, ai fini delle Disposizioni di Vigilanza in materia di Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati segnalo quanto di seguito indicato e mi impegno a dare immediata comunicazione alla Banca delle modifiche e/o integrazioni che intervenissero in proposito.

Dichiaro inoltre di aver preso visione della specifica informativa, redatta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (Regolamento in materia di protezione dei dati personali) riportata in allegato e di aver reso le dichiarazioni in essa previste.

A) Società controllate dalla parte correlata dichiarante (controllo diretto, indiretto o congiunto)

Denominazione sociale	Sede Legale	Partita IVA	% di controllo

B) Stretti familiari del dichiarante¹⁹

Tipologia del rapporto familiare	Nome e cognome del familiare	Luogo e Data di nascita del familiare	Codice Fiscale del Familiare
Coniuge, anche se legalmente separato, o convivente more uxorio (ivi compresi i figli di questo)			
Genitori e figli del dichiarante (anche se non conviventi)			
Fratelli e sorelle del dichiarante (anche se non conviventi)			
Nonni (genitori dei genitori) e Nipoti (figli dei figli) del dichiarante (anche se non conviventi)			

C) Società controllate dagli stretti familiari del dichiarante (controllo diretto, indiretto o congiunto)

Nome e cognome familiare	Denominazione sociale	Sede Legale	Partita IVA	% di controllo

D) Affini del Dichiarante²⁰

¹⁸ Le Disposizioni di Vigilanza Prudenziale emanate dalla Banca d'Italia in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati hanno stabilito appositi limiti prudenziali per le attività di rischio e procedure deliberative aggravate per le obbligazioni assunte da una Banca o da un Gruppo Bancario nei confronti dei c.d. **soggetti collegati**, intendendo con tale definizione l'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti a quest'ultima connessi.

¹⁹ Sono considerati **stretti familiari**:

- i **parenti fino al secondo grado**
 - **Genitori e figli** del dichiarante (1° grado)
 - **Nonni e nipoti** (figli dei figli) **Fratelli e sorelle** (2° grado)
- il **coniuge**: rientra nella definizione anche se legalmente separato e sino alla pronuncia della sentenza di divorzio;
- il **convivente more-uxorio**: rientra nella definizione anche il convivente di fatto. In tal caso fa fede la dichiarazione della parte correlata o, laddove esistente, l'iscrizione presso gli uffici dell'Anagrafe;
- I **figli del coniuge o del convivente more uxorio**.

²⁰ Benché non si tratti di Soggetti Collegati ai sensi della disciplina di riferimento, ciascuna Banca censisce come stretti familiari di una Parte Correlata anche gli affini sino al 2° grado e tiene tali informazioni a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia.

L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. Per affini fino al 2° grado si intendono pertanto:

- Genitori del coniuge (suoceri)

Tipologia del rapporto familiare	Nome e cognome dell'affine	Luogo e Data di nascita dell'affine	Codice Fiscale dell'affine
Genitori del coniuge (suoceri)			
Nonni del coniuge			
Nipoti del coniuge (figli dei figli del coniuge)			
Cognati (fratelli/sorelle del coniuge)			

_____, li _____

Firma dell'esponente

Informativa inerente al censimento dei soggetti collegati ai sensi della Disciplina di Vigilanza Prudenziale in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati

In ottemperanza a quanto definito nell'ambito della Disciplina di Vigilanza Prudenziale in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati, la Banca è tenuta a fornire alle parti correlate e, per il tramite di esse, ai soggetti connessi alle parti correlate, adeguata informativa in ordine all'avvenuto censimento delle medesime nell'ambito del perimetro dei soggetti collegati.

A tale perimetro soggettivo saranno infatti applicate le disposizioni normative di cui al Titolo V - Capitolo 5 della Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 della Banca d'Italia e s.m.i., unitamente alle ulteriori discipline emanate dalla Banca sull'argomento e alle ulteriori disposizioni interne di cui al Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati.

In relazione agli obblighi di informativa qui richiamati, io sottoscritto, come sopra identificato, mi impegno a comunicare ai soggetti, di cui al presente modello di attestazione, che l'avvenuto censimento dei medesimi nell'ambito del perimetro dei soggetti collegati comporta l'assoggettamento delle operazioni a vario titolo compiute dagli stessi con le società del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca al rispetto della normativa di Vigilanza e delle ulteriori disposizioni interne emanate dal Gruppo in conformità alla Disciplina Prudenziale.

_____, li _____

PER PRESA VISIONE ED
ACCETTAZIONE

Firma dell'esponente

-
- Nonni del coniuge
 - Nipoti del coniuge (figli dei figli)
 - Fratelli e sorelle del coniuge

ALLEGATO 4 - Tabella delle sanzioni

Art. 136 TUB Assunzione di obbligazioni, dirette e indirette	<u>Soggetti:</u> <u>Fattispecie:</u> <u>Sanzione:</u>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ tutti gli Esponenti ▪ violazione iter deliberativo nella concessione del credito ▪ reclusione da uno a tre anni con multa da 206,00 a 2,066,00 euro oltre a quanto previsto per gli Amministratori ex art. 2629-bis e per Amministratori e Direttore Generale ex art. 2634 c. c.
Art. 2629-bis c.c Omessa comunicazione conflitto di interessi	<u>Soggetti:</u> <u>Fattispecie:</u> <u>Sanzione:</u>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ amministratori ▪ omessa comunicazione conflitto di interessi nelle forme di cui all'art. 2391 c.c. se deriva danno alla Banca o a terzi ▪ reclusione da uno a tre anni.
Art. 2634 c.c. Infedeltà patrimoniale	<u>Soggetti:</u> <u>Fattispecie:</u> <u>Sanzione:</u>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ amministratori e Direttore Generale <ul style="list-style-type: none"> - con conflitto interessi, procurano a se o altri ingiusto profitto o vantaggio - con intenzione di causare danno alla Banca poi concretizzatosi - querela della Banca ▪ reclusione da sei mesi a tre anni. Amministratori
Art. 2391 c.c. Interessi degli Amministratori	<u>Soggetti:</u> <u>Fattispecie:</u> <u>Sanzione:</u>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ amministratori <ul style="list-style-type: none"> - mancata comunicazione interessi nelle forme di cui all'art. in esame - - delibera non rispettosa dei criteri stabiliti nell'articolo in esame - - annullabilità della delibera - se può causare danno - entro 90 giorni dall'assunzione con impugnazione di Amministratori o Collegio sindacale - - responsabilità per danni causati in capo all'Amministratore ▪ se viola l'art. 136 TUB (obbligazioni indirette), in capo all'amministratore si applicano le sanzioni penali previste dal predetto articolo.
Art. 144-sexies TUB Obbligo di astensione	<u>Soggetti:</u> <u>Fattispecie:</u> <u>Sanzione:</u>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ amministratori ▪ violazione iter deliberativo (omessa astensione) ▪ sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 150.000
Art. 25-ter sub r) L. 231/01 Responsabilità Amministrativa delle persone giuridiche	<u>Soggetti:</u> <u>Fattispecie:</u> <u>Sanzione:</u>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ banca ▪ atti commessi nell' interesse della società da Amministratori o Direttore Generale (..) omessa comunicazione conflitto di interessi ex art. 2629-bis c.c. ▪ pecuniaria da quattrocento a mille quote

PROCEDURE DELIBERATIVE IN TEMA DI ATTIVITÀ DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI

1. Premessa

La disciplina delle operazioni con parti correlate contenuta nel Titolo V, Capitolo 5 della Circolare 263 del 2006 (di seguito anche “Disposizioni”) mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali di una banca possa compromettere l'imparzialità e l'oggettività delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei loro confronti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti.

La norma si inserisce nel contesto delle disposizioni di natura primaria²¹ volte a garantire la sana e prudente gestione delle banche, rafforzando, in tal modo, i presidi volti a contenere i rischi di comportamenti opportunistici dei soggetti che maggiormente possono influire sulla gestione aziendale; a tal fine la normativa stabilisce dei limiti prudenziali alle attività di rischio nei confronti di tali soggetti nonché apposite procedure deliberative, regole organizzative e in materia di controlli interni.

Obiettivo del presente documento è quello di disciplinare le procedure deliberative - in termini di soggetti coinvolti nel processo deliberativo e attività attribuite ai medesimi - di cui la Banca si dota al fine di preservare l'integrità dei processi decisionali nelle operazioni con parti correlate e soggetti connessi (di seguito, collettivamente, soggetti collegati).

Le principali definizioni rilevanti ai fini del presente documento sono di seguito riportate:

- **Esponenti aziendali:** i componenti gli organi di amministrazione e controllo della Banca e il Direttore Generale;
- **Commissione per le operazioni con soggetti collegati (di seguito Commissione):** l'organo collegiale appositamente costituito dal Consiglio di Amministrazione, destinatario dei compiti attribuiti dalle Disposizioni agli *amministratori indipendenti*. Detta Commissione è composta da 3 amministratori quali componenti effettivi indipendenti – ovvero amministratori che non siano controparte o soggetto collegato e non abbiano interessi nell'operazione ai sensi dell'art. 2391 c.c., ed in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 32 dello Statuto della Banca – e da un supplente, munito dei medesimi requisiti dei precedenti, qualora uno dei componenti effettivi sia impedito o privo del requisito di indipendenza per la specifica operazione.

Ulteriori definizioni rilevanti prese a riferimento nel documento sono riepilogate in allegato.

Le presenti procedure sono state approvate dal Consiglio di Amministrazione della Banca nella seduta del 15 giugno 2012 e prodotte con il contributo della funzione di *Compliance*, che ha verificato la conformità delle presenti procedure alle finalità e contenuti della normativa della Banca d'Italia.

Il Direzione Generale assicurerà la messa in opera delle procedure operative interne e la pronta diffusione dei riferimenti necessari alla definizione della rilevanza delle operazioni da parte delle Unità Operative competenti.

²¹ Cfr. articolo 2391 del codice civile in materia di “*Interessi degli amministratori*”, articolo 136 del TUB “*Obbligazioni degli esponenti bancari*” e connesse Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia (di cui al Titolo II, cap. 3).

Le presenti procedure e gli eventuali aggiornamenti successivi sono pubblicate sul sito internet della Banca e sono in vigore da 1° luglio 2012; la Banca effettuerà i necessari adeguamenti di tipo procedurale e dei sistemi interni, al fine di pervenire ad una piena applicazione delle stesse a partire dal 31 dicembre 2012.

2. Identificazione dei soggetti collegati e delle operazioni con soggetti collegati

La Banca identifica, nei limiti dell'ordinaria diligenza, il perimetro dei **soggetti collegati** sulla base delle informazioni disponibili, facendo riferimento:

- alle dichiarazioni che gli esponenti aziendali sono tenuti a rendere, all'atto della nomina e a seguito delle modifiche delle situazioni pregresse, riguardo ai soggetti ad essi connessi;
- alle informazioni eventualmente acquisite in fase di apertura di nuovi rapporti e, successivamente, in occasione del rinnovo del fido o della revisione dei contratti;
- alle informazioni in possesso dell'Unità Operative incaricate della gestione dei singoli processi (ad es., l'Ufficio Fidi, nella realizzazione delle proprie attività istruttorie, verificherà dalla visura e da ogni fonte informativa a disposizione la presenza di eventuali soggetti collegati).

È in capo alle parti correlate e, quindi, agli esponenti aziendali, l'obbligo di cooperare con la Banca al fine di consentire un censimento corretto, completo e tempestivamente aggiornato, per quanto attinente all'individuazione dei soggetti connessi.

Il Servizio Segreteria Generale cura la tenuta dell'elenco dei soggetti collegati e provvede ad aggiornarlo tempestivamente ponendo in essere le idonee soluzioni per acquisire le informazioni necessarie e garantirne la pronta, completa e accurata rilevazione, anche attraverso il coinvolgimento di altre strutture organizzative. Le informazioni sui soggetti collegati devono essere correlate con quelle già censite in osservanza delle prescrizioni ex art. 136 TUB.

Benché non si tratti di soggetti collegati ai sensi della disciplina di riferimento, la Banca censisce come stretti familiari di una parte correlata anche gli affini sino al 2° grado e tiene tali informazioni a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia.

Ai fini del mantenimento di un adeguato *database* delle informazioni censite e per supportare l'assolvimento degli adempimenti segnalati richiesti, le modalità di raccolta delle informazioni sono (il più possibile) integrate nei sistemi informativi, con ciò agevolando l'adeguato presidio dei processi sottostanti le transazioni con soggetti collegati e assicurando che, a ogni occorrenza, si attivino le procedure richieste dalle Disposizioni.

Costituisce operazione con soggetti collegati, ai sensi delle Disposizioni, *“la transazione con soggetti collegati che comporta assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione. Non si considerano operazioni con soggetti collegati:*

- *quelle effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;*
- *i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;*
- *le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di collateral poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;*

- *le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d'Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo."*

Al fine di individuare l'ambito di applicazione delle presenti procedure deliberative è necessario classificare le diverse tipologie di operazioni con soggetti collegati sulla base delle relative caratteristiche, in considerazione anche del fatto che la disciplina impone un iter procedurale più o meno oneroso, nonché alcune deroghe ed esenzioni, in relazione alla rilevanza dell'operazione con soggetti collegati.

A tali fini, le operazioni con soggetti collegati si distinguono in:

- **operazioni di maggiore rilevanza** (onere elevato), ossia le operazioni il cui controvalore è superiore alla soglia del 5% in rapporto al valore di riferimento applicabile in funzione della tipologia di operazione²². Sono altresì da considerare **operazioni di maggiore rilevanza** le operazioni aventi caratteristiche omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, concluse nel corso del medesimo esercizio **con il medesimo soggetto collegato**, le quali, **pur non qualificabili singolarmente** come operazioni di maggiore rilevanza, **superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate**;
- operazioni di minore rilevanza (onere medio), ossia le operazioni il cui controvalore è pari o inferiore al minore tra i seguenti valori: il 5% dei fondi propri a livello individuale e 5 milioni di euro;
- operazioni ordinarie (onere minimo, considerata la possibilità di deroga), ossia operazioni di minore rilevanza rientranti nell'ordinaria operatività della Banca e concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard;
- operazioni di importo esiguo (nessun onere aggiuntivo, in quanto esenti), ossia le operazioni il cui controvalore è inferiore al minore tra i seguenti valori: l'1% dei fondi propri e €600.000.

²² Le disposizioni individuano come operazioni di maggiore rilevanza quelle in cui sia superata la soglia del 5% per uno dei seguenti indici (applicabili a seconda della specifica operazione):

- i. **Indice di rilevanza del controvalore:** è il rapporto tra il **controvalore dell'operazione e il patrimonio di vigilanza** tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto). Il controvalore dell'operazione si determina come di seguito specificato:
 - se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:
 - per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
 - per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile;
 - per le altre componenti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
 - se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.
- ii. **Indice di rilevanza dell'attivo:** utilizzato solo nei casi di operazioni di acquisizione, fusione e scissione, è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Banca dall'ultimo stato patrimoniale disponibile.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società, che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

 - in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
 - in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

 - in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
 - in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

Conformemente a quanto stabilito dalla normativa della Banca d'Italia, **rientrano nell'ambito di applicazione delle presenti procedure deliberative le operazioni con soggetti collegati di maggiore e di minore rilevanza, incluse le operazioni a carattere ordinario.** Con riferimento a tale ultima tipologia di operazione, le procedure, in adesione alla facoltà prevista dalla Banca d'Italia, disciplinano un iter semplificato.

Sono escluse dall'ambito di applicazione delle presenti procedure le operazioni di importo esiguo, ossia quelle operazioni concluse con soggetti collegati il cui controvalore è inferiore al minore tra i seguenti valori: l'1% dei fondi propri e €600.000.

Prescindendo da tale limite normativo, il CdA decide di fissare ad € 15.000 la soglia per la classificazione delle operazioni di importo esiguo. Tale limite più contenuto è considerato maggiormente idoneo alle caratteristiche della Banca.

3. Nomina della Commissione per le operazioni con soggetti collegati/Individuazione degli Amministratori indipendenti per le operazioni con soggetti collegati

Le Disposizioni di Vigilanza attribuiscono un ruolo rilevante agli Amministratori Indipendenti, coinvolti nella fase pre - deliberativa e chiamati ad esprimersi con un parere motivato in sede di delibera riguardante operazioni con soggetti collegati (con esclusione, come detto, di quelle di importo "esiguo").

In particolare ad essi spettano:

- la formulazione di pareri analitici e motivati, nonché vincolanti sulla complessiva idoneità delle presenti procedure e dei successivi aggiornamenti a conseguire gli obiettivi della Disciplina;
- l'esame in fase pre-deliberativa delle operazioni con soggetti collegati, individuando e rappresentando eventuali lacune o inadeguatezze ai soggetti competenti a deliberare, previa acquisizione di adeguata e completa informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera (controparte, tipo di operazione, condizioni, convenienza per la società, impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti etc.);
- il coinvolgimento nelle fasi delle trattative e di istruttoria in caso di operazioni di maggiore rilevanza, attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni nonché di formulare osservazioni agli Organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione di dette fasi;
- la formulazione di pareri preventivi e motivati sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- esprimere analoghi pareri in fase di adozione delle cd *delibere quadro*;
- la formulazione di pareri preventivi e motivati nel caso di operazioni con soggetti collegati di maggiore rilevanza, che devono essere in ogni caso deliberate dal Consiglio di Amministrazione, salvo che la legge o lo statuto ne attribuiscono la competenza all'assemblea.

In deroga a quanto richiesto dalle Disposizioni, le BCC-CR non sono tenute a costituire appositi comitati per le operazioni della specie, potendo assegnare i compiti propri degli amministratori indipendenti a uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione in possesso dei requisiti richiesti

dalle Disposizioni di Vigilanza in relazione alla concreta fattispecie sulla quale il Consiglio è chiamato a deliberare²³.

Come anticipato in premessa, per assicurare la dialettica ritenuta necessaria a una corretta valutazione delle operazioni della specie senza pregiudicare la necessaria tempestività del processo pre-deliberativo e deliberativo, il CdA ha costituito, nella seduta del 26 maggio 2017, un'apposita Commissione per le operazioni con soggetti collegati (di seguito Commissione), composta dai Consiglieri **Silvestri Pasquale, Torrano Giuseppe Antonio, Cristiani Francesco.**

Il presente documento attribuisce alla Commissione Indipendente il compito di presidiare le tematiche relative alle operazioni con soggetti collegati, nei limiti del ruolo attribuito agli Amministratori indipendenti dalle Disposizioni di Vigilanza.

Per completezza, di seguito si richiama il ruolo, strettamente interrelato con quello della Commissione Indipendente e altrettanto rilevante, attribuito al Collegio Sindacale, al quale spetta, in particolare:

- la formulazione di pareri analitici e motivati, nonché vincolanti sulla complessiva idoneità delle presenti Politiche e dei successivi aggiornamenti a conseguire gli obiettivi della Disciplina;
- la formulazione di pareri preventivi e motivati, non vincolanti nel caso di operazioni con soggetti collegati di maggior rilevanza per le quali la Commissione Indipendente abbia preventivamente espresso un parere negativo o condizionato a rilievi.

4. Procedure deliberative

Ogni qualvolta la Banca intenda porre in essere o rivedere operazioni con soggetti collegati, l'Unità Operativa responsabile, dopo aver individuato che l'operazione rientra nel perimetro applicativo delle disposizioni, ne identifica la tipologia al fine di determinare lo specifico iter deliberativo da seguire o accertare la presenza di eventuali casi di esenzione.

L'identificazione dell'operazione avviene mediante la valutazione della rilevanza, ordinarietà e tipologia di controparte dell'operazione stessa.

Con riguardo all'identificazione delle operazioni di maggiore rilevanza la Banca adotta i parametri quantitativi definiti dalle Disposizioni e già richiamati.

Con riguardo, nell'ambito delle operazioni di minore rilevanza, all'identificazione delle operazioni ordinarie è necessario tener conto almeno dei seguenti elementi:

- riconducibilità all'ordinaria attività;
- oggettività delle condizioni;
- semplicità dello schema economico-contrattuale;
- contenuta rilevanza quantitativa;
- tipologia di controparte.

I principali parametri da valutare, pertanto, sono:

²³Si definisce indipendente l'amministratore che non sia controparte della Banca nell'operazione, non abbia interessi nella stessa ai sensi del dettato dell'art. 2391 del codice civile e sia in possesso dei requisiti di indipendenza per le Banche di Credito Cooperativo – Casse Rurali definiti dall'art. 32 dello Statuto.

- **condizioni:** sono operazioni ordinarie quelle le cui condizioni appaiono in linea con quelle normalmente applicate alla clientela. In tale prospettiva, i principali parametri da valutare sono: tassi di interesse, pareri, perizie e, in generale, condizioni usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di analoga natura e rischio;
- **importo:** sono operazioni ordinarie quelle il cui importo non è significativamente superiore a quello di operazioni di analoga natura e rischio;
- **tipologia:** sono operazioni ordinarie quelle che risultano in linea con l'ordinaria operatività della Banca;
- **frequenza:** sono operazioni ordinarie quelle che si ripetono in modo regolare e continuativo nel tempo.

Fase istruttoria (o Pre-deliberativa)

Le UO incaricate richiedono alla Funzione di Risk Management - anche mediante i sistemi automatici previsti nel sistema informativo - la verifica del rispetto dei limiti alle attività di rischio individuati, se l'Operazione comporta l'assunzione di attività di rischio. Qualora l'Operazione determini il superamento dei limiti alle attività di rischio, questa non può essere conclusa.

Le UO incaricate ai sensi dei regolamenti interni della Banca di svolgere le trattative e l'istruttoria devono predisporre uno specifico flusso informativo, completo e tempestivo, con riguardo alla stessa che contenga, perlomeno, le seguenti informazioni:

- la natura della controparte e la ragione della rilevanza ai fini delle presenti procedure;
- la tipologia di operazione, le caratteristiche, le modalità e i termini relativi;
- le motivazioni e gli interessi dell'operazione e gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario;
- le condizioni economiche:
 - ✓ nel caso l'istruttoria concluda che l'operazione presenta condizioni economiche equivalenti a quelle di mercato, praticate nei confronti di parti non correlate di corrispondente natura e rischio, la documentazione acquisita deve contenere elementi di idoneo riscontro;
 - ✓ in ogni altro caso, pur operandosi nell'ambito di condizioni di reciproca convenienza per i contraenti, devono essere motivate le condizioni applicate e le ragioni della loro convenienza e correttezza, tenuto conto del complesso delle circostanze, delle caratteristiche peculiari dell'operazione e dell'interesse della Banca;
- gli eventuali fattori di rischio per la Banca.

L'UO responsabile dell'istruttoria informa tempestivamente la Segreteria Generale, affinché la stessa si attivi per inoltrare alla Commissione Indipendente le informazioni richiamate ai fini del rilascio del parere previsto dalla Disciplina.

La Commissione Indipendente ha la facoltà di richiedere ulteriori informazioni che ritenga necessarie e di formulare eventuali osservazioni ai soggetti incaricati di svolgere le trattative e l'istruttoria. La UO che provvede all'istruttoria è responsabile di predisporre ogni informazione o documentazione integrativa eventualmente richiesta a supporto del processo decisionale di competenza della Commissione Indipendente. Questa esamina la documentazione ricevuta e rilascia all'organo deliberante un **parere preventivo e motivato non vincolante** sull'interesse della Società al

compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni. Alla Commissione Indipendente spetta, altresì, il compito di rappresentare le eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate nella fase istruttoria ai soggetti competenti a deliberare.

In questa fase, la Commissione Indipendente ha la facoltà di avvalersi del supporto, a spese della società, del supporto di uno o più esperti di propria scelta nei limiti del budget di spesa alla stessa attribuito.

La Commissione Indipendente acquisita la necessaria conoscenza dell'operazione, formula il proprio parere motivato sull'operazione, nel rispetto dei tempi comunque stabiliti dalle normali procedure adottate, per consentire all'Organo deliberante di disporre di adeguate informazioni sull'operazione e di procedere alla relativa delibera tenuto conto delle tempistiche di realizzazione dell'operazione.

In caso di operazioni di maggiore rilevanza:

- la Commissione Indipendente deve essere coinvolta nella fase delle trattative e in quella dell'istruttoria, almeno attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria;
- per tali operazioni, qualora la Commissione Indipendente abbia espresso parere negativo o condizionato a rilievi, è richiesto un parere preventivo, non vincolante, anche al Collegio Sindacale. In tale evenienza:
 - l'UO responsabile dell'istruttoria rende apposita informativa sull'operazione al Collegio Sindacale con congruo anticipo rispetto alla delibera, secondo le previsioni dettate per il parere degli indipendenti;
 - la Segreteria Generale trasmette al Consiglio di Amministrazione i pareri rispettivamente formulati dalla Commissione Indipendente e dal Collegio Sindacale.

III. Fase deliberativa

La delibera delle operazioni con soggetti collegati deve fornire adeguata motivazione in merito a:

- l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la Banca;
- le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera;
- le ragioni per cui essa viene comunque assunta in caso di parere negativo o condizionato a rilievi formulati da parte degli amministratori indipendenti.

Tutte le operazioni con soggetti collegati sono deliberate esclusivamente dal Consiglio di Amministrazione²⁴. Il parere della Commissione Indipendente e l'eventuale parere richiesto al Collegio Sindacale vengono comunicati al Consiglio di Amministrazione nei modi reputati più opportuni per il corretto operato dell'Organo amministrativo.

In caso di operazioni di maggiore rilevanza:

La competenza a deliberare è rimessa in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione a cui sono trasmessi il parere del Comitato degli Amministratori Indipendenti e l'eventuale parere richiesto al Collegio Sindacale.

²⁴ Salvo che la legge o lo Statuto ne attribuiscono la competenza all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto del parere preventivo redatto a cura del Comitato e, se espresso, dal Collegio Sindacale, delibera in merito all'approvazione dell'operazione.

In caso di parere negativo o condizionato formulato da parte del Comitato degli Amministratori Indipendenti e/o dal Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è altresì tenuto ad esprimere, in maniera adeguata e motivata, le ragioni in base alle quali la delibera viene comunque assunta nonché a fornire puntuale riscontro alle osservazioni formulate da parte del Comitato e/o dal Collegio Sindacale.

La delibera delle Operazioni con Soggetti Collegati deve fornire adeguata motivazione in merito a:

- l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la Banca;
- le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera;

I riferimenti inerenti a eventuali operazioni di maggiore rilevanza, deliberate nonostante la Commissione Indipendente e/o il Collegio Sindacale abbiano espresso parere negativo o formulato rilievi, devono essere portate, annualmente, a conoscenza dell'Assemblea dei Soci.

Non sono previste deroghe procedurali in caso di urgenza.

Nel caso in cui la competenza a deliberare operazioni con soggetti collegati venga rimessa, per legge o per statuto, all'Assemblea dei soci, le medesime regole previste dalle procedure deliberative sopra illustrate sono applicate alla fase di proposta che l'Organo amministrativo presenta all'Assemblea.

IV. Operazioni rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del TUB

Per le operazioni poste in essere con soggetti collegati che siano Esponenti Bancari o soggetti ad essi riferibili, laddove ricadano anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB, la Banca applica le seguenti procedure:

- con riferimento alla "fase pre-deliberativa", alla Commissione Indipendente viene fornita, con congruo anticipo, un'adeguata informativa sull'operazione oggetto di delibera.

La Commissione Indipendente individua le lacune/ inadeguatezze relative alla fase pre-deliberativa e le rappresenta ai soggetti competenti a deliberare.

In caso di operazioni di maggiore rilevanza, la Commissione Indipendente è coinvolta anche nella fase delle trattative e dell'istruttoria almeno attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e ha la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria;

- con riferimento alla delibera, la stessa è soggetta all'iter stabilito dal citato articolo 136 del TUB (approvazione del Consiglio di Amministrazione all'unanimità degli aventi diritto di voto, con il parere favorevole di tutti i membri del Collegio Sindacale); la delibera è sempre soggetta al parere preventivo e motivato della Commissione Indipendente e deve comunque fornire:
 - adeguata motivazione in merito all'opportunità e convenienza economica per la Banca;
 - le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Tali motivazioni devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

V. Delibere quadro

Il Consiglio di Amministrazione decide di non assumere delibere quadro, richiedendo per ciascuna operazione l'iter previsto dalle presenti procedure.

VI. Ulteriori presidi

Le operazioni con soggetti collegati, anche dopo la loro deliberazione da parte degli organi competenti, possono essere soggette a condizionamenti che possono inficiare l'integrità e la trasparenza delle decisioni e iniziative inerenti.

Pertanto, quando un'operazione già posta in essere dia successivamente luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali, le relative delibere da parte degli organi competenti dovranno essere prese in osservanza e aderenza alle procedure deliberative volta per volta applicabili stabilite nei paragrafi precedenti.

VII. Flussi informativi interni

Per ciò che attiene ai flussi informativi, si rinvia al par. 7 del *Regolamento per la gestione delle operazioni con soggetti collegati di Gruppo*.

ALLEGATO - Principali definizioni

- **parte correlata:** gli esponenti aziendali
- **soggetti connessi:**
 - le società e le imprese, costituite anche in forma non societaria, controllate da una parte correlata (per le BCC: gli esponenti aziendali);
 - gli stretti familiari²⁵ di una parte correlata e le società o le imprese controllate da questi;
- **soggetti collegati:** l'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti ad essa connessi

In conformità con quanto dispone la normativa di Banca d'Italia, sono altresì censiti come stretti familiari di una parte correlata, per quanto non si tratti di soggetti collegati ai sensi delle Disposizioni, anche gli affini fino al secondo grado, le cui informazioni sono mantenute esclusivamente per eventuali richieste dell'Autorità di Vigilanza.

- **operazioni con soggetti collegati:** le transazioni che comportano l'assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione.

Non si considerano operazioni con soggetti collegati:

- quelle effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
- i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
- le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di *collateral* poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;
- le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d'Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzione impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo;

Tali operazioni si distinguono in:

- **Operazioni di maggiore rilevanza** le operazioni in cui sia superata la soglia del 5% per uno dei seguenti indici (applicabili a seconda della specifica operazione):

- i. **Indice di rilevanza del controvalore:** è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio di vigilanza tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato consolidato. Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
- per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile (importo non ponderato);
- per le altre componenti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

- ii. **Indice di rilevanza dell'attivo:** utilizzato solo nei casi di operazioni di acquisizione, fusione e scissione, è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Banca dall'ultimo stato patrimoniale disponibile.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società, che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

²⁵I parenti fino al secondo grado ed il coniuge o il convivente *more uxorio* di una parte correlata, nonché i figli di questo ultimo.

- in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

Sono altresì da considerare operazioni di maggiore rilevanza le operazioni aventi caratteristiche omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, concluse nel corso del medesimo esercizio con la stessa parte correlata, o con soggetti connessi ad essa, le quali, pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate.

- **Operazioni di minore rilevanza:** le operazioni concluse con soggetti collegati diverse dalle operazioni di maggiore rilevanza e dalle operazioni di importo esiguo
- **Operazioni di importo esiguo: le operazioni il cui controvalore non eccede per le Banche il cui patrimonio di vigilanza (consolidato, in caso di gruppi) è inferiore a 500 milioni di Euro, la soglia di 250.000 Euro; per le Banche il cui patrimonio di vigilanza (consolidato, in caso di gruppi) è superiore a 500 milioni di Euro, il minore tra 1.000.000 di Euro e lo 0,05% del patrimonio di vigilanza.**